

6. Servizi Ricreativi

I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale si collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; per questo motivo la legge regionale fissa, quali unici requisiti, quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.

[...]

7. Iniziative di conciliazione

Le iniziative di conciliazione, autonomamente attivate dalle famiglie e che si svolgono presso l'abitazione dei bambini, pur non essendo soggette ad alcun tipo di autorizzazione, possono essere collegate al sistema dei servizi.

I Comuni, anche su richiesta delle famiglie, possono istituire albi di personale.